

Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

**Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 8**

*Programma per terreni stanziali e campi transito(1)(2)*

**1.** I Comuni individuano, sentite le rappresentanze dei << Rom >>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.

(3)

**2.** La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 25/1991

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 20/2016

**3** Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.